

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. (Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato di Torre Canne, il giorno 28 luglio 2014, per svolgimento di manifestazione di moda)

ORDINANZA n. 89 del 18 luglio 2014

IL DIRIGENTE

VISTE l'istanza prodotta in data 1 luglio 2014 prot. n° 25588/RG dalla Sig.ra Maggi Rosa, nella sua qualità di titolare dell'azienda Glamour Hair Style con sede a Torre Canne in Via Potenza 10, con cui si richiede l'adozione di provvedimenti relativi alla circolazione stradale ed alla sosta nell'abitato della frazione di Torre Canne il giorno 28 luglio 2014 per lo svolgimento di sfilata di moda;

RITENUTO di dover accogliere detta istanza e pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle vie e piazze di Torre Canne in occasione delle manifestazioni in parola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ORDINA

Lunedì 28 luglio 2014, dalla ore 14.30 alle 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione è istituita la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nonché il divieto di sosta (*con rimozione coatta*), su ambo i lati di Via Lago di Lesina dell'abitato di Torre Canne.

AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

I veicoli trovati in sosta nelle vie e piazze citate nella presente Ordinanza, **saranno rimossi** con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92 e depositati presso il Deposito A.C.I. dei F.lli Rosati in SS. 16 km 856+300 Fasano. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento, di:

- **Apporre** la "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.
- **Transennare** gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

AVVERTE ALTRESI'

la validità del presente provvedimento è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal locale Ufficio di P.S. nonché delle prescritte autorizzazioni sanitarie propedeutiche ad ogni tipo di somministrazione di alimenti e bevande in forma pubblica qualora essa avvenga;
- che il richiedente abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione alla competente Questura di Brindisi almeno tre giorni prima della data della manifestazione;
- che il richiedente abbia stipulato polizza assicurativa a tutela dei partecipanti nonché per danni cagionati a persone e/o cose;
- che venga messo a disposizione un congruo numero di addetti al posizionamento e rimozione (al termine della manifestazione di che trattasi) delle transenne e della eventuale segnaletica mobile, e che gli stessi addetti, debitamente individuabili e riconoscibili, siano posti a presidio delle zone di interdizione al traffico veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Le aree pubbliche e le strade comunali date in uso per l'effettuazione della manifestazione dovranno essere rilasciate nelle medesime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie antecedenti la concessione.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

sia esposto nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale;

sia consegnata al richiedente.

**Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio**